

*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n° 6/2019

mg_dg		
03402702101 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA		
N. 1708/190	gm	
11 GIU. 2019		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

Al Questore di Parma
Al Comandante Provinciale CC Parma
Al Comandante Provinciale GdF Parma
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Dirigente Polizia Stradale Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Al Responsabile dell'ARPAE - Parma
Al Comandante della Polizia Municipale Parma
(anche per l'inoltro ai Comandi di Polizia Municipale della provincia)
Al Comandante della Polizia Penitenziaria Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF

e. per conoscenza

Ai Magistrati dell'Ufficio (Sostituti e V.P.O.) – Parma

Oggetto: Direttiva alla Polizia Giudiziaria in materia di intercettazioni

La recente disamina di una richiesta di misura cautelare -sottoposta allo scrivente ai fini dell'apposizione del *visto per assenso* di cui all'art. 3, commi 1 e 2, d. lgs n° 106/2006- consiglia l'adozione di una direttiva di carattere generale avente ad oggetto lo specifico profilo delle informative fondate (in tutto o in parte) su intercettazioni (telefoniche, ambientali, telematiche). La questione è la sufficienza o meno della mera sintesi, da parte della Polizia Giudiziaria, delle conversazioni intercettate.

Non sfugge allo scrivente che la rappresentazione sintetica di una conversazione da parte della Polizia Giudiziaria, a fronte della trascrizione del colloquio, si traduca in un notevole risparmio in termini di tempo e di energie lavorative, a loro volta *dirottabili* verso ulteriori attività investigative.

Ed inoltre la giurisprudenza -datata ma di fatto non contraddetta da successive pronunzie- ha statuito, per un verso, la legittimità della *sintesi* delle conversazioni ¹; per altro verso, la necessità che la trascrizione integrale delle conversazioni avvenga in sede dibattimentale e non anche in sede di indagini preliminari ²; per altro verso ancora, che, in tema di intercettazioni, la *prova* non è costituita

¹ "L'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche ai fini dell'emissione di provvedimenti cautelari è senz'altro legittima anche nel caso di semplice riassunto in appunti di P.G. e/o di mancato deposito integrale" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4584 del 01/12/1995 Cc. -dep. 15/02/1996- D'Aniello).

² "La trascrizione integrale delle registrazioni con le forme e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie è necessaria solamente per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad intercettazione

dalla trascrizione, ma dalla *registrazione fonica*³; ed altresì che, ai fini del giudizio abbreviato, la decisione si può fondare sulle trascrizioni sommarie effettuate dalla PG⁴.

E tuttavia queste argomentazioni -ovvie ma semplicistiche- non esauriscono tutti i temi, che vanno quindi affrontati nella loro interezza.

oooo

Il problema vero non è la *legittimità* di una sintesi delle conversazioni (che, come detto, è fuori discussione), bensì la *sufficienza* della sintesi soprattutto ai fini della prospettazione al GIP dei *gravi indizi di colpevolezza* ai fini della richiesta di una misura cautelare.

In altri termini il problema si pone allorché il PM -con una valutazione autonoma rispetto a quella effettuata dalla Polizia Giudiziaria- debba predisporre una richiesta di misura cautelare.

In tal caso egli deve avere a disposizione il materiale di indagine, sul quale effettuare le proprie valutazioni e deduzioni.

Il problema principale si pone quindi non solo e non tanto quando i conversanti (ad esempio) si diano degli appuntamenti, oppure raggiungano accordi o intese di massima, con la possibilità per la Polizia giudiziaria di predisporre attività di controllo e verifica, eventualmente documentate con foto o filmati: in questi casi la conversazione altro non è che uno *spunto* di un'indagine che la PG potrà/dovrà compiere, riferendone l'esito al PM.

Ed allora, in tali casi, la conversazione potrebbe essere anche semplicemente sintetizzata perché essa non avrà efficacia *probante* in sé, ma solo con riferimento all'attività di indagine che avrà trovato origine nella conversazione stessa.

Si pensi al caso in cui due o più conversanti si accordino per recarsi in un determinato posto: in tal caso, se alla conversazione seguirà l'appostamento da parte della PG, i due dati investigativi si completeranno a vicenda ed allora non sarà indispensabile la trascrizione completa della conversazione.

ooooo

Il vero problema si pone allorché il contenuto della conversazione sia esso stesso *prova* di un reato. In questo caso la sintesi -pur se legittima- non appare affatto sufficiente, tanto più che, nella quotidiana esperienza giudiziaria, la *sintesi* quasi sempre si sovrappone e si mescola alla *valutazione/interpretazione* della conversazione stessa.

Si pensi alla intercettazione in cui i conversanti si diano appuntamento in vista della imposizione della *tangente* ad un commerciante; o alla intercettazione -ben più frequente- in cui i conversanti colloquino di affari di droga. Difficilmente, e comunque non sempre, essi usano termini espliciti (*tangente*; *mazzetta*; *droga*; *stupefacente*; *dose*; e così via), facendo per lo più ricorso a termini di *copertura* e *convenzionali*, o a linguaggio criptato.

In tali casi è solo attraverso una (legittima) attività di *lettura* del contenuto della conversazione (magari confrontata con altre conversazioni che coinvolgono il medesimo interlocutore e per le quali

ambientale di una conversazione, in relazione alla quale la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che il contenuto di tale conversazione risultasse non da una riproduzione fedele di essa, ma dal riassunto dell'operatore preposto all'ascolto)" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1003 del 17/02/1995 Cc. -dep. 30/05/1995- Cavallaro).

³ "La trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art 268, comma ottavo, cod. proc. pen., può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico. Ne consegue che la mancata esecuzione di essa nelle indagini preliminari, senza che le parti la richiedano, non comporta la nullità né l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10890 del 22/11/2005 Ud. -dep. 28/03/2006- Palazzoni).

⁴ "In sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria circa il contenuto di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione (cosiddetti "brogliacci"), essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero" (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 16823 del 24/03/2010 Ud. -dep. 03/05/2010- Haj e altro).

sia certa la *decriptazione*) che la conversazione stessa viene *interpretata* dalla PG ed *offerta* al Pubblico Ministero mediante l'informativa.

E tuttavia, qualora il testo della conversazione non sia chiarissimo e non contenga espliciti riferimenti all'oggetto illecito, non ci si può fermare alla sola sintesi, nella quale (dandosi per scontata tutta la fase di *lettura/interpretazione*) si propone *direttamente* l'interpretazione quasi si trattasse del *testo* del colloquio: in tali casi l'*interpretazione* è la risultante dell'attività di indagine e può essere condivisa o meno solo in un quadro complessivo dell'indagine stessa.

Ma, a sua volta, il Pubblico Ministero ha il potere/dovere di *leggere* il testo e, se del caso, aderire alla *prospettazione/lettura* della Polizia Giudiziaria ovvero darne una propria.

Proseguendo nell'iter valutativo, anche il GIP ha il potere/dovere di *leggere* il testo della conversazione e formarsi a sua volta un autonomo convincimento sul significato di certe espressioni, aderendo a sua volta alla *prospettazione* offerta dall'Accusa ovvero dando una sua *lettura* diversa.

Ma tutto ciò presuppone un *testo* (oltre che una fonìa) con cui confrontarsi.

E il *testo* è cosa diversa dalla *sintesi*, nella quale evidentemente si dà per accertata e superata tutta la non agevole opera di *lettura* delle conversazioni. Quest'opera, che viene lodevolmente operata dalla PG in fase investigativa, non può essere acriticamente recepita dall'Ufficio di Procura, tanto più che a sua volta è il Giudice che dovrà fare la sua valutazione e la sua *lettura* ⁵.

Ma anche nel caso di conversazione dal contenuto chiaro e non equivoco appare necessaria la trascrizione, proprio per dar conto della chiarezza del contenuto, al di là di ogni successiva interpretazione.

ooooo

Peraltro tale linea è già espressa in più punti del *progetto organizzativo* adottato dallo scrivente con provvedimento del 3/4/19 n° 984/19 di prot., sia per quanto riguarda in generale i rapporti tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria:

La Polizia giudiziaria rappresenta lo strumento indispensabile ed inalienabile per l'attività investigativa; nel contempo, però, occorre tenere ben distinte le posizioni del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria, sia nell'interesse dei rispettivi apparati, sia, soprattutto, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia in generale.

Nella elaborazione dei propri atti, l'Ufficio di Procura deve sempre conservare autonomia valutativa rispetto agli atti di Polizia giudiziaria, così come, a sua volta, il Giudice deve conservare autonomia valutativa rispetto agli atti della Procura.

Solo a queste condizioni -che sono espressione di corretta impostazione culturale- si è in grado di offrire al cittadino la massima garanzia della giurisdizione, che dunque deve essere patrimonio non solo del giudice, ma anche (e prima ancora) del Pubblico Ministero.

sia per quanto riguarda in particolare i profili di maggiore delicatezza delle intercettazioni:

Non si può negare che la lettura delle intercettazioni non sempre è agevole, talvolta è di dubbia portata, spesso è ambivalente, per cui delegare alla captazione delle altrui conversazioni l'esito di una investigazione finisce per essere controproducente.

Né si può negare come talvolta le espressioni valorizzate dalla polizia giudiziaria vengono estrapolate da contesti molto ampi (si pensi alle intercettazioni ambientali), il che richiede prudenza e maestria nella valutazione della rilevanza delle espressioni.

Ma uso mirato si traduce anche nell'esigenza di avere a disposizione un materiale obiettivamente chiaro, leggibile, non frutto di interpretazioni. A tal fine alla polizia giudiziaria va chiesto lo sforzo di non inserire nelle informative la mera sintesi delle conversazioni (che può essere utile come lettura investigativa) bensì il testo integrale delle conversazioni stesse, in maniera da consentire a chi deve valutare il materiale indiziario raccolto

⁵ "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17619 del 08/01/2008 Cc. -dep. 30/04/2008- Gionta e altri).

(pubblico ministero, giudice, difesa) di avere a disposizione la fonte originale e non una mera rivisitazione della fonte stessa.

In questa sede si tratta dunque solo di dare concretezza e concetti ai quali già si ispira l'impostazione della Procura di Parma.

ooooo

Passando dalle considerazioni di carattere generale ad indicazioni di carattere specifico (e fermo restando che, in linea di principio, la trascrizione integrale della conversazione è sempre preferibile alla mera sintesi), appare opportuno che, nella redazione delle informative, la PG osservi le seguenti indicazioni/direttive:

- 1) nelle parti in cui la conversazione (telefonica, ambientale, telematica, ecc.) o il messaggio (Sms, WhatsApp, ecc.) costituisca *prova* di un reato o si inserisca in un *percorso* che conduca al reato, il testo della conversazione sia riportato integralmente ed in maniera fedele;
- 2) qualora il brano della conversazione di cui al punto precedente si inserisca in un contesto di una telefonata e di una conversazione ambientale o di un messaggio di più ampia portata, le parti ulteriori siano sintetizzate oppure omesse con l'indicazione della loro irrilevanza a fini investigativi;
- 3) la conversazione (telefonica, ambientale, telematica, messaggio) che abbia una generica rilevanza investigativa (ad esempio: per provare rapporti di conoscenza o di frequentazione; per documentare contatti o appuntamenti; e così via) potrà anche essere documentata mediante la sola trascrizione sintetica;
- 4) ciascuna conversazione (o gruppo di conversazioni) sia accompagnata da una *sintesi ragionata*, che ne spieghi la rilevanza a fini investigativi e (soprattutto qualora nella conversazione venga usato un linguaggio convenzionale o di copertura) dia una univoca *lettura/interpretazione* della conversazione stessa, in maniera da orientare la successiva attività di analisi/valutazione da parte del PM;
- 5) qualora ci si avvalga di interpreti per la traduzione di conversazioni in lingua straniera, ci si attenga alle medesime indicazioni di cui ai punti precedenti, per cui -in vista dell'inserimento nell'informativa- le parti di sicura pregnanza vengano tradotte integralmente con l'ausilio dell'interprete, mentre delle restanti parti si avrà trascrizione sintetica.

I Sostituti Procuratori dell'Ufficio verificheranno l'esatta e puntuale osservanza, da parte della Polizia Giudiziaria, della presente direttiva, avendo cura di osservare, a loro volta, le disposizioni di cui al *progetto* organizzativo nella parte in cui si statuisce che "*nella elaborazione dei propri atti, l'Ufficio di Procura deve sempre conservare autonomia valutativa rispetto agli atti di Polizia Giudiziaria*".

Attesa la delicatezza e la rilevanza pratica delle questioni affrontate, la presente direttiva **entra in vigore immediatamente** e -salvo specifiche indicazioni- essa troverà applicazione per le intercettazioni che saranno eseguite a far data dall'entrata in vigore stessa.

Tale direttiva sarà altresì trasmessa, per doverosa informazione, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

Parma, 10.6.2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dot. Alfonso D'Avino
